

TI_GERICHTE 31.2025.3 vom 30. Oktober 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-10-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2025.3

FR: TI_GERICHTE 31.2025.3 du 30 octobre 2025

IT: TI_GERICHTE 31.2025.3 del 30 ottobre 2025

Erwägungen

E. 1

CO, n.d.r.]è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità".Secondo la nostra Massima istanza, l'amministratore di una società e i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 consid. 2.8 pag. 14 confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004 consid. 2.10.2 con riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l'Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell'impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996 consid. 2.9). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

2.7.3. In particolare, giusta l'art. 35 cpv.

E. 2

OAVS il datore di lavoro deve comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l'anno corrente. Per mutamenti importanti si intende una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10% (e almeno di fr. 20'000; cfr. cifra 2057 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell'AVS, nell'AI e nelle IPG (DRC), valide dal 1. gennaio 2021, stato al 1. gennaio 2025) rispetto all'originaria somma dei salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA 31.2016.6). La giurisprudenza federale sottolinea inoltre che è data una violazione dell'obbligo di informare la Cassa anche qualora la società abbia sì comunicato

un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un conguaglio con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010). Il datore di lavoro deve conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS), quindi di principio entro il 30 gennaio dell'anno successivo (cifra 2077 seg. DRC).

In casu, la Cassa ha ravvisato una violazione dell'obbligo di comunicare ex art. 35 cpv. 2 OAVS da parte della società datrice di lavoro:

Quanto allegato dalla Cassa trova riscontro nella documentazione agli atti (docc. 9-11 incarto Cassa) e, di per sé, non è stato contestato in questa sede. Ne discende che, accettando il mandato di presidente della gerenza e di gerente, i ricorrenti hanno assunto tutti gli oneri che da tali funzioni derivano, incluso l'obbligo di comunicare alla Cassa tutti i mutamenti importanti e di versare i contributi paritetici calcolati sulla massa salariale (tardivamente) dichiarata. Come visto (supraconsid. 2.4 e 2.7.1), la violazione dell'art. 35 cpv. 2 OAVS, oltre al mancato versamento dei contributi paritetici, costituisce una grave violazione del dovere di diligenza cui i ricorrenti erano tenuti quale organi della società, ragione per cui la Cassa ha rettamente presunto un (in)agire (perlomeno) gravemente negligente.

Dell'obbligo di vigilare sul pagamento dei contributi e delle conseguenze del mancato rispetto delle prescrizioni da parte del datore di lavoro i ricorrenti, d'altronde, erano ben consapevoli. Entrambi, infatti, il 13 agosto 2021 sono stati oggetto di una decisione risarcitoria ex art. 52 LAVS in qualità di organi di un'altra società (doc. III, p.to 9; constatazione della Cassa rimasta incontestata) e il 10 maggio 2023 hanno firmato uno scritto all'attenzione della Cassa, nel quale riconoscevano e s'impegnavano a estinguere, in via solidale, i contributi paritetici dovuti dalla società qui in esame per il 2022 (assunzioni di debito di RI 1 e di RI 2 sub doc. 12 incarto Cassa).

2.7.4. I ricorrenti argomentano che _____, quale organo di fatto, avrebbe fatto credere loro che gli oneri sociali venivano pagati, pertanto la colpa non sarebbe grave.

Effettivamente, secondo la giurisprudenza (STFA H 149/02 dell'8 ottobre 2002 consid. 4.1), il nesso di causalità tra il comportamento gravemente negligente ed il danno non è dato se ■ con il grado probatorio della certezza (■Gewissheit■) o dell'alta verosimiglianza (■hohe Wahrscheinlichkeit■) ■ anche l'adozione di una condotta conforme alla legge non avrebbe potuto evitare il danno. Ciò è il caso, tra l'altro, se la colpa di un terzo o del danneggiato (leggasi: della Cassa) risulta così preponderante che il comportamento errato dell'organo passa nettamente in secondo piano, cosicché secondo il normale corso delle cose e l'esperienza ordinaria di vita non può più essere visto come causa adeguata del danno insorto (STFA 207/06 del 19 luglio 2007 consid. 4.2.2). L'interruzione del nesso causale può essere considerata in particolare se un membro del consiglio d'amministrazione è stato ingannato da atti penalmente rilevanti di un altro organo della società, vedendosi così impedito nell'ossequiare ai propri incombeni nei confronti della Cassa (STF 9C_135/2011 dell'11 aprile 2011 consid. 4.3). Il Tribunale federale ritiene quest'ultima evenienza difficilmente realizzabile in pratica (STF 9C_599/2017 del 26 giugno 2018 consid.4.3.1.1 con rinvii giurisprudenziali; Bärtschi/Stohwasser, Organenhaftung im Sozialversicherungsrecht, in: GesKR 2018, pag. 475).

Nella fattispecie in esame la Cassa, a seguito dell'opposizione dei ricorrenti alla decisione risarcitoria, con scritto del 7 febbraio 2025 aveva loro posto le seguenti domande:

I ricorrenti non hanno mai risposto. Sebbene indichino di aver addotto ■ precise allegazioni■ (doc. I, pag. 6), non hanno invero sostanziato (circostanziando condizioni di tempo e luogo, modalità, soggetti coinvolti e producendo, anche solo per quanto loro possibile, i relativi mezzi di prova) e tantomeno provato con il grado probatorio richiesto (l■ alta verosimiglianza) che altri organi della società, e in particolare _____ quale organo di fatto, avrebbero impedito loro con macchinazioni di rilevanza penale di agire conformemente agli obblighi legali quali organi formali della società. Quanto addotto dagli insorgenti è rimasto allo stadio della mera ipotesi e le loro allegazioni sono tutto, fuorché precise.

Pertanto, il nesso causale tra la negligenza grave (inagire) dei ricorrenti e il danno arrecato alla Cassa non è stato interrotto.

Quand■ anche, inoltre, si volesse ritenere che _____ si occupava delle questioni contributive della società quale organo di fatto ■ posizione che però la Cassa ha negato, al riguardo avendo avuto contatti diretti solo con RI 1 (doc. 3 incarto Cassa, p.to 6.2 pag. 10 seg.), ciò che i ricorrenti non hanno contestato ■ si rileva comunque che, anziché soccorrerli, tale circostanza pregiudicherebbe ulteriormente la posizione dei ricorrenti. Infatti, in applicazione della giurisprudenza federale (supra, consid. 2.7.1 e 2.7.2), quali presidente della gerenza e gerente i ricorrenti erano gravati da un dovere di diligenza che imponeva loro un assoluto controllo sugli affari importanti della società. Dovevano segnatamente esercitare l■ alta vigilanza sulle persone a cui era affidata la gestione, informandosi periodicamente sull■ andamento dell■ azienda ed assicurandosi che i contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa. Non possono quindi liberarsi della loro responsabilità sostenendo che altri si occupavano della gestione o che non avrebbero mai partecipato alla stessa o ancora adducendo di aver rivestito un ruolo subalterno in seno alla ditta e che si fossero fidati delle rassicurazioni dell■ organo di fatto, poiché tale agire configura già di per sé un comportamento gravemente negligente.

2.7.5. Benché i ricorrenti sostengano di aver portato ■ allegazioni circostanziate■ (doc. I, p.to 4b), come visto al considerando precedente l■ argomento che _____, quale organo di fatto, avrebbe fatto credere loro che gli oneri sociali venivano pagati è rimasto allo stadio di puro parlato. La Cassa non ha quindi violato il principio inquisitorio, non acquisendo la documentazione contabile societaria, e anzi ha accertato i fatti (rilevanti) in maniera completa.

Sempre per questo motivo, nemmeno v■ era alcuna ragione per sospendere il procedimento in attesa della conclusione dell■ inchiesta penale nei confronti di _____, della cui effettiva apertura, a ben vedere, i ricorrenti non hanno apportato alcuna prova né è dato sapere per quali reati essa sarebbe stata avviata. Aggiungasi che nel settore del diritto delle assicurazioni sociali vige il principio di celerità ex artt. 29 cpv. 1 Cost. e 61 cpv. 1 lett. a LPGa secondo cui la procedura dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti. La sospensione della trattazione di una vertenza va ammessa solo eccezionalmente (STF U 286/05 del 31 gennaio 2007 consid. 5.1; DTF 130 V 90 = SVR 2004 IV nr. 24 pag. 72 consid. 5, 119 II 386 consid. 1b pag. 389 con riferimenti). Inoltre, nella STF 8C_982/2009 del 5 luglio 2010 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

Richiamata la suevocata giurisprudenza, visto il margine di apprezzamento di cui gode l■ amministrazione, questo Giudice ritiene che nel caso concreto il principio di celerità sia

preponderante.

2.8. Gli insorgenti non hanno del resto fatto valere né tantomeno reso verosimile l'esistenza di speciali circostanze che d'altronde neppure emergono dalle tavole processuali che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorché vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668 segg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l'Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6 con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l'organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l'illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D'altro lato possono essere dati motivi di discolpa per quelle aziende che, dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debtrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

In concreto, come detto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel senso della succitata giurisprudenza. In particolare, non è stato addotto né quindi comprovato che la società si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l'omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio dell'azienda. Come detto, inoltre, il TF ha

circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò che non corrisponde al caso in esame. Dai dettagli sull'evoluzione dell'incasso relativi al 2022 e al periodo da gennaio ad aprile 2023 si rileva infatti come la Cassa abbia dovuto dal 12 maggio 2022 diffidare la società al pagamento degli oneri sociali e dal 26 settembre 2023 avviare procedure esecutive, situazione che si è protratta fino al fallimento della stessa (doc. 9 seg. incarto Cassa, pag. 1). La società ha versato solo una minima parte dei contributi dovuti, sia per il 2022 (fr. 85'685.65 su 217'196.50; doc. 9 incarto Cassa, pag. 4) che per il 2023 (fr. 12'176.80 su 151'699.65; doc. 10 e 11 incarto Cassa, pag. 3). In simili circostanze non si può certo affermare che ci si trova di fronte a una mancanza di liquidità passeggera o a un'azienda che ha per lungo tempo ed ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datore di lavoro e che, cadendo in difficoltà economiche, ha dovuto essere sciolta rimanendo debitrice dei contributi sociali per gli ultimi due o tre mesi.

Nel caso di specie, non si rileva quindi alcun motivo di giustificazione o di discolta ai sensi della surriferita giurisprudenza e la negligenza grave deve essere confermata.

2.9. Essendo venuti meno agli obblighi di presidente della gerenza e di gerente della società e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, non sussistendo validi motivi di discolta e/o di giustificazione, gli insorgenti vanno ritenuti responsabili ex art. 52 LAVS del danno derivante dal mancato pagamento da parte della società dei contributi paritetici dovuti nel 2022 e nel 2023 per complessivi fr. 271'033.70 (spese e interessi inclusi), in solido.

Le decisioni impugnate vanno pertanto confermate e i ricorsi respinti.

2.10. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi sul tema dell'accollamento delle spese, in una vertenza ticinese in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all'ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all'art. 29 cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) il Tribunale federale ha sottolineato che eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbisLPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbisLPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts

ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)".

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt'oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall'art. 61 lett. fbisLPGA (come segnatamente nell'ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all'art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale, infatti, l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l'entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non si prelevano spese di procedura.

2.11. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l'interpretazione in un senso largo della nozione di responsabilità dello Stato ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, *Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales ■ aspects choisis*, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, *La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP*, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l'ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l'Alta Corte si è pronunciata circa l'ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell'Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l'eventuale presupposto della questione di diritto di importanza fondamentale ■ presupposto, questo, che, secondo l'art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 ■ deve essere dimostrato dal ricorrente).

E. 2.1

Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF

131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 129 V 411 consid. 1.2 p. 416 et les arrêts cités).

E. 2.2

Une suspension de procédure comporte le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit être admise qu'avec retenue – c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs – eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95). Selon la jurisprudence, peuvent constituer de tels motifs le fait de permettre la mise en œuvre de mesures d'instruction opportunes (ATF 127 V 228 consid. 2a p. 231) ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389). Une suspension peut également se justifier par des motifs d'économie de procédure, par exemple pour éviter un enchevêtrement des procédures et la répétition de mesures d'instruction par les différentes juridictions saisies (Pra 1996 no 141 p. 473 consid. 3b). Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95). Cela vaut d'autant plus, en droit des assurances sociales, que l'art. 61 let. a LPGA exige une procédure simple et rapide devant les tribunaux cantonaux des assurances". Richiamata la suevocata giurisprudenza, visto il margine di apprezzamento di cui gode l'amministrazione, questo Giudice ritiene che nel caso concreto il principio di celerità sia preponderante. 2.8. Gli insorgenti non hanno del resto fatto valere né tantomeno reso verosimile l'esistenza di speciali circostanze – che d'altronde neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l'Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6 con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l'organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l'illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). D'altro lato possono essere dati motivi di discolpa per

quelle aziende che, dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debentrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolta se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.). In concreto, come detto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolta, nel senso della succitata giurisprudenza. In particolare, non è stato addotto né quindi comprovato che la società si trovasse confrontata con una mancanza di liquidità passeggera e che l'omesso pagamento dei contributi fosse da considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio dell'azienda. Come detto, inoltre, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò che non corrisponde al caso in esame. Dai dettagli sull'evoluzione dell'incasso relativi al 2022 e al periodo da gennaio ad aprile 2023 si rileva infatti come la Cassa abbia dovuto dal 12 maggio 2022 diffidare la società al pagamento degli oneri sociali e dal 26 settembre 2023 avviare procedure esecutive, situazione che si è protratta fino al fallimento della stessa (doc. 9 seg. incarto Cassa, pag. 1). La società ha versato solo una minima parte dei contributi dovuti, sia per il 2022 (fr. 85'685.65 su 217'196.50; doc. 9 incarto Cassa, pag. 4) che per il 2023 (fr. 12'176.80 su 151'699.65; doc. 10 e 11 incarto Cassa, pag. 3). In simili circostanze non si può certo affermare che ci si trova di fronte a una mancanza di liquidità passeggera o a un'azienda che ha per lungo tempo ed ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datore di lavoro e che, cadendo in difficoltà economiche, ha dovuto essere sciolta rimanendo debitrice dei contributi sociali per gli ultimi due o tre mesi. Nel caso di specie, non si rileva quindi alcun motivo di giustificazione o di discolta ai sensi della surriferita giurisprudenza e la negligenza grave deve essere confermata. 2.9. Essendo venuti meno agli obblighi di presidente della gerenza e di gerente della società e avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, non sussistendo validi motivi di discolta e/o di giustificazione, gli insorgenti vanno ritenuti responsabili ex art. 52 LAVS del danno derivante dal mancato pagamento da parte della società dei contributi paritetici dovuti nel 2022 e nel 2023 per complessivi fr. 271'033.70 (spese e interessi inclusi), in solido. Le decisioni impugnate vanno pertanto confermate e i ricorsi respinti. 2.10. Il nuovo art. 61 lett. a LPGa in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione transitoria LPGa) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. f bis LPGa secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Pronunciandosi sul tema dell'accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all'ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGa e all'art. 29 cpv. 4

Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “ eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA) ". Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a tutt'oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall'art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell'ambito della procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all'art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale, infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021). Nella fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura, considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia stato presentato dopo l'entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non si prelevano spese di procedura. 2.11. In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l'interpretazione in un senso largo della nozione di “ responsabilità dello Stato ” ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l'ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l'Alta Corte si è pronunciata circa l'ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell'Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l'eventuale presupposto della “ questione di diritto di importanza fondamentale ” – presupposto, questo, che, secondo l'art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrato dal

ricorrente).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.